

Prot. n. 4207
del 29-7-2018



COMUNE DI BARILE

Provincia di Potenza

ORDINANZA N° 13/18 del 18/07/2018

OGGETTO: Prevenzione del rischio di incendi estate 2018.

IL SINDACO

- VISTA** la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 13, recante "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 29 giugno 2018, con il quale, allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva in corso, è stato decretato di stabilire, per l'anno corrente, che il periodo di "grave pericolosità" di incendi boschivi, è quello dal **1° luglio al 15 settembre 2018**;
- VISTO** il Programma Annuale Antincendio Regionale 2018;
- VISTA** la Legge n. 116/2014;
- TENUTO** conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale;
- RITENUTO** doversi procedere a determinare, in relazione alle particolarità ambientali ed alle esigenze degli agricoltori;
- VISTO** l'art.54 del il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

AVVISA

gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali che in tutto il **territorio regionale**, il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è fissato dal 01.07.2018 al 15.09.2018 e, pertanto, su tutto il territorio sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge Regionale n°13 del 22.02.2005;

ORDINA

CHE ai sensi dell'art.9 della richiamata L.R. n°13/2005 la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali da eseguirsi nei campi e colture cerealicole non potrà avere luogo prima del **01 agosto 2018 compreso** in tutto il territorio comunale.

AVVERTE

Il processo di bruciatura, dall'accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale.

La bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.

Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato competente territorialmente, almeno **5 giorni** prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo.

Nel caso in cui ciò non avvenga l'interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato ed in caso di nuova data l'interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore comunicazione.

Il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una "precesa" lungo il perimetro consistente nella lavorazione di



Comune di Barile

una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie affioranti.

La "precesa" perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l'estensione della superficie interessata è inferiore ad un ettaro.

Detta "precesa" può essere ridotta a cinque metri, qualunque sia l'estensione del fondo e limitatamente alla linea di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti anch'essi obbligati alla realizzazione della "precesa".

La larghezza della "precesa" deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia l'estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o adiacenti autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati.

Nel caso di inosservanza delle presenti disposizioni, ferma restando l'applicazione della disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla Legge Regionale n. 13/05, sono punibili con sanzioni amministrative pecuniarie:

da Euro 380,00	a Euro 2.600,00	per la bruciatura delle stoppie prima del periodo fissato;
da Euro 160,00	a Euro 1.050,00	bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza del proprietario;
da Euro 160,00	a Euro 1.050,00	bruciatura delle stoppie fuori dall'orario fissato;
Euro 160,00		bruciatura delle stoppie senza la prescritta comunicazione preventiva al Corpo Forestale dello Stato.
da Euro 270,00	a Euro 1.600,00	mancata realizzazione della precesa così come previste dall'art. 9 della L.R. 13/05
da Euro 160,00	a Euro 1.050,00	realizzazione della precesa con larghezze inferiori a quelle prescritte dall'art. 9

INVITA

Chiunque a collaborare per la conservazione del nostro patrimonio boschivo e naturale ed a segnalare qualsiasi principio di incendio ai seguenti numeri telefonici:

- 1515 Corpo Forestale dello Stato - numero verde - chiamata gratuita
- 0972 721039 Comando Stazione Forestale - Rionero in Vulture
- 115 Vigili del Fuoco

Gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed il locale Corpo di Polizia Municipale sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza (oltre all'applicazione delle sanzioni previste) che viene trasmessa per le rispettive competenze al Comando Stazione Carabinieri di Barile ed al Corpo di Polizia Locale del Comune di Barile ed al Comando dei Vigili del Fuoco di Melfi, nonché per conoscenza al Corpo Forestale dello Stato con sede a Rionero in Vulture, competente per territorio.

DISPONE

La pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on-line del Comune fino al 15 settembre 2018.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale di Potenza, ai sensi della Legge n°1034/1971, entro 60 giorni, oppure in via alternativa il ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120, dalla di decorrenza del presente provvedimento.

Dalla residenza municipale, li 18 Luglio 2018



IL SINDACO

Antonio MURANO